

*Allegato "B" dell'atto n. 60.333/44.004 di repertorio*

**STATUTO CASCINA VERDE SPES**

1) E' costituita con sede in Milano - Via Olgettina 80 l'Associazione non lucrativa riconosciuta dalla Regione Lombardia "**CASCINA VERDE SPES**" Ente non commerciale del Terzo Settore. L'associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Cascina Verde Spes ETS".

2) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o comunque principale, di una o più attività di interesse generale. In particolare svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generali per interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio sanitarie, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e alloggi sociali o altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi educativi o lavorativi, come pure attività di beneficenza a favore di persone svantaggiate oppure di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017. Attività riportate nel medesimo art. 5 nelle lettere a, b, c, d, q ed u. Quest'ultima attività è rivolta ad utenti usciti dalle proprie strutture e ancora bisognosi di sostegno socio lavorativo.

Essa si ispira nel perseguimento dell'oggetto sociale, ai principi di solidarietà e carità cristiana contenuti nel messaggio di San Vincenzo de Paoli, in pieno accordo con i Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.) e con la loro opera nel campo della beneficenza in generale. L'Associazione svolge e intende svolgere la propria attività con particolare riguardo ai settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria.

Più precisamente l'Associazione ha per scopo la prevenzione, l'assistenza, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti in difficoltà per dipendenza da uso di sostanze lecite o non lecite, anche associati a disturbi psichiatrici come pure soggetti in difficoltà per disturbi di ludopatia o ogni altra dipendenza.

L'Associazione si prefigge altresì il compito della formazione di operatori specializzati nell'assistenza ai tossicodipendenti anche provenienti dall'ambito del volontariato. L'attività dell'Associazione potrà essere realizzata in una o più strutture operative.

L'Associazione svolgerà l'attività esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle soprariportate solo se direttamente connesse a quelle

istituzionali ovvero accessorie in quanto strumentali delle stesse, ma siano secondarie e secondo criteri e limiti definiti con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse impiegate in tali attività, anche volontarie e gratuite, in rapporto all'insieme delle risorse nell'attività di interesse generale.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo come pure mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

**3)** Sono soci dell'Associazione coloro che hanno promosso la sua costituzione e coloro che, persone fisiche, Enti, Associazioni, Società e Cooperative, avendone fatto richiesta per iscritto, siano ammessi con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare la idoneità dei richiedenti ad assumere come propri i principi ispiratori di cui art. 2 del presente Statuto.

Ogni socio nel pieno rispetto dei principi ispiratori di cui sopra, deve osservare il presente Statuto ed eventuale Regolamento dell'Associazione e versare la quota annuale nella entità che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non osservassero le norme previste dalla Statuto e dal Regolamento perderanno la qualifica di socio; così pure comporta la perdita della qualifica di socio il mancato versamento della quota annuale. Tali decadenze, come pure il rigetto della domanda di ammissione, saranno deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e la decisione in merito potrà essere appellata all'assemblea dei soci.

Il socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi motivo perde la qualifica di socio non ha diritto a richiedere la restituzione delle quote o altre oblazioni versate.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione quale socio all'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale previo appuntamento.

**4)** L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.

Possono invece essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'associazione si impegna ad assicurare questi volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità verso terzi

**5) Sono Organi dell'Associazione:**

1. L'assemblea dei Soci
2. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. L'Organo di Controllo (ODC)

**6) L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del programma sociale, del bilancio consuntivo e preventivo.**

Spetta al Consiglio ai sensi art. 20 codice civile convocare l'assemblea annuale o quelle assemblee che ritenga opportuno e necessario o richieste da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Qualora fossero ammessi Enti o Associazioni del Terzo Settore, l'assemblea dei soci può attribuire loro un numero di voti con un limite di 5.

I soci non persone fisiche debbono essere rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona munita di delega a firma del legale rappresentante.

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee mediante delega scritta da altro socio purché non membro del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può portare tre deleghe.

Competenze non derogabili dell'assemblea sono:

Nomina e revoca componenti organi sociali

Nomina e revoca soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Approvazione bilancio consuntivo e preventivo

Delibera responsabilità dei componenti organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

Delibera modifiche atto costitutivo o statuto

Approva eventuale regolamento lavori assembleari

Delibera scioglimento, trasformazione fusione o scissione dell'associazione

Approvazione del bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale del terzo Settore.

L'assemblea può in qualunque momento sciogliere il Consiglio con voto di maggioranza qualificata (sette decimi degli associati) con decisione motivata.

**7) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo; la comunicazione della convocazione deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso inviato ad ogni associato a mezzo di**

comunicazione per iscritto ovvero mediante mezzi di telecomunicazione se inoltrato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio. Deve contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, data e luogo dell'incontro e prevedere la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la maggioranza dei soci e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni relative a modifiche statutarie, fusioni, scissioni e scioglimento, in prima convocazione, occorrerà la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e le sue deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione occorrerà la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e le deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo la partecipazione all'incontro come pure l'espressione di voto può anche avvenire con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità degli associati non presenti fisicamente.

**8)** L'assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo in numero variabile di membri da 7 a 11; essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene determinato dall'assemblea dei soci, prima di procedere alla elezione dei membri dello stesso.

Alla Fondazione La Benefica Ambrosiana, recentemente ammessa come socio, in considerazione dello storico e continuo contributo dato fin dalla costituzione dell'associazione, è dato il diritto di scegliere 2 amministratori, gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli eventuali altri enti del Terzo Settore. Le persone prescelte devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza da interessi che possano divergere da quelli propri dell'associazione

Gli amministratori devono entro 30 giorni dalla nomina chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore indicando a chi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto della legge ed in particolare degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, comunque almeno una volta all'anno o quando richiesto da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove previo avviso comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, a tutti gli aventi diritto ad intervenire.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono intervenire i membri dell'Organo di Controllo e i Revisori (se nominati) quando è previsto l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio stesso.

**9)** Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e esclusione degli associati
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto del bilancio sociale
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche o private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante a partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti d Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilabili;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

**10)** Il Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento nomina fra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere. Potrà nominare un Segretario anche non socio.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto della legge ed in particolare degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consulenti scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi nel rispetto della legge.

**11)** Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. Dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le mansioni di cui sopra vengono svolte dal Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo o a ciascun membro possono essere affidati determinati incarichi con la relativa delega e i poteri di firma. Per queste prestazioni non è riconoscibile alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni se preventivamente stabilite dall'associazione.

Una indennità può essere stabilita a favore del Segretario.

**12)** La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.). In mancanza, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri ETS o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

**13)** I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Gli stessi dovranno invece essere esclusivamente impiegati per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la loro distribuzione a favore di associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo

**14)** L'assemblea può nominare un revisore dei conti, o un

Collegio di Revisori composto di 3 (tre) membri, o una società di revisione legale iscritta all'apposito registro, con durata di tre anni, cui spetta il controllo sull'attività economica dell'associazione e sulla gestione finanziaria formulando pareri di natura economico finanziario in particolare nella preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Relaziona l'assemblea annuale di approvazione dei bilanci.

Ha diritto ad intervenire a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.

**15)** L'organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Può essere monocratico o composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti, anche non soci, di cui almeno uno dei componenti iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili che funge da presidente.

L'ODC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 Approva il bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale del terzo Settore, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità.

Se non fosse nominato un Revisore Legale l'ODC può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, anche la funzione di revisore Legale dei Conti, ma in questo caso l'ODC è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'ODC hanno diritto a partecipare alle assemblee e ai Consigli Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.

**16)** Il patrimonio dell'associazione è costituito da un Fondo di Dotazione con titoli del debito pubblico che per un valore non inferiore a quello previsto dalla legge va mantenuto nella sua consistenza per garantire la continuazione dell'attività nella forma di associazione riconosciuta con personalità giuridica.

**17)** Il patrimonio è costituito anche dal Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni come mezzo per lo svolgimento delle attività istituzionali e la sostenibilità nel tempo dell'Associazione

**18)** Per quanto non contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia vigenti.

Firmato: Filippo Giuseppe Bettini - Paola Cianci Notaio.